FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 Luglio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Becchetti Dr Alfredo Maria, Conte Prof. Emanuele, Manfredi Selvaggi Dr. Carlo Alberto, Massi Dr. Franco – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELL' U.S. MASSESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:
 - AL SIG. FERRARA NICOLA, GIÀ SANZIONATO CON DECISIONE PUBBLICATA IN COM. UFF. N. 53 DEL 12.5.2008, LA SANZIONE PER ULTERIORI MESI 6 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 2 E 4 C.G.S.;
 - ALL'U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. L'AMMENDA DI € 5.000,00 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. CONSEGUENTE A DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE AQUILANTE ANDREA (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 59/CDN del 29.5.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dell'U.S. Massese 1919 S.r.l. di Massa. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL CALCIATORE PAPONETTI LUCA (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE PESCARA CALCIO ATTUALMENTE TESSERATO GIULIANOVA CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 C.G.S. E 40, COMMA 4 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Paponetti Luca. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DEL PERUGIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI, DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA RECLAMANTE E DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SILVESTRINI VINCENZO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 96 E N.O.I.F. E 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008)
- 4) RICORSO DELL'A.S.D. PONTE FELCINO AVVERSO LE SANZIONI, DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ E DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PASSERI ROBERTO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S., 96 N.O.I.F. E 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008)

La C.G.F, riuniti i reclami come sopra proposti dal Perugia Calcio S.p.A. di Perugia e dall'A.S.D. Ponte Felcino di Ponte Felcino (Perugia), rilevata la mancata integrità del contraddittorio, annulla l'intero giudizio e rinvia gli atti alla Procura Federale per la corretta integrazione del contraddittorio. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Becchetti Dr. Alfredo Maria, Massi Dr. Franco – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

5) RICORSO DEL SIGNOR PIERI TIZIANO *EX* ART. 31 C.G.S. NONCHÉ *EX* ARTT. 30 E 34 STATUTO F.I.G.C. IN MERITO ALLA SOSPENSIONE CAUTELARE ED AL CONTRATTO DI CESSIONE DEI DIRITTI DI IMMAGINE SOTTOSCRITTO ANNUALMENTE DAGLI ARBITRI EFFETTIVI APPARTENENTI AL RUOLO C.A.N.

La C.G.F dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Pieri Tiziano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Prof. Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 10 Luglio 2008

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete